

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore (ETS)

Regime legale applicabile alla luce del nuovo D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore)

23 novembre 2022

Programma

Attività di raccolta fondi: definizione

Novità apportate dal CTS rispetto alla previgente disciplina sull'attività di raccolta fondi

Tecniche di raccolta fondi contemplate dal CTS

Principi di verità, trasparenza e correttezza applicabili alla raccolta fondi

Obblighi di rendicontazione

Donazioni; donazioni in natura

Relatore



Francesco Scebba

Local Partner, Milan

Email: francesco.scebba@whitecase.com

Attività di raccolta fondi: definizione

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore



Articolo 7 CTS

Comma 1

«Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.»

- I fondi raccolti devono essere destinati al fine esclusivo di finanziare attività di interesse generale (art. 5 CTS)
- Il soggetto erogatore deve essere informato dal beneficiario circa la destinazione dei fondi

Comma 2

«Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.»

- La raccolta fondi può essere svolta anche:
 - In forma organizzata e continuativa
 - Mediante sollecitazione al pubblico
 - Attraverso l'erogazione liberale di denaro o beni
 - Attraverso il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell'ente del Terzo settore di beni o servizi di modico valore
- Per realizzare la raccolta l'ETS può impiegare:
 - Risorse proprie (dipendenti e volontari, nel rispetto del principio di incompatibilità tra status di volontario e quello di lavoratore – i.e. il lavoratore potrà partecipare alla raccolta fondi esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'ETS)
 - Risorse di terzi

Novità apportate dal CTS rispetto alla previgente disciplina sull'attività di raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore

Le novità del CTS

✓ riconosce e formalizza giuridicamente per la prima volta l'attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio

✓ ammette il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata

✓ prevede obblighi e forme adeguate di rendicontazione

✓ modifica il regime di agevolazioni fiscali riconosciute a fronte di elargizioni liberali nei confronti degli ETS

Le novità del CTS

Le novità in tema di agevolazioni fiscali

Ambito soggettivo

- Se prima le agevolazioni erano per lo più riservate alle erogazioni liberali disposte a favore di ONLUS e poche altre specifiche tipologie di enti no profit, ora il regime di deduzioni e detrazioni opera con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a favore di tutti gli ETS compresi, al ricorrere di determinate circostanze gli ETS commerciali, le imprese sociali non costituite in forma societaria e le cooperative sociali

Detrazioni

- La percentuale di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 30% (ad eccezione delle ODV, che godono del 35%)
- Viene incrementato a Euro 30.000 l'importo massimo della donazione detraibile

Deduzioni

- Viene eliminato il limite massimo dell'importo deducibile, che ai sensi del Decreto Legge 35/2005 era di Euro 70.000 l'anno sia per le persone fisiche, sia per le società

Il fine del nuovo regime di agevolazioni fiscali è quello di razionalizzare e semplificare il regime di detrazioni e deduzioni con l'intenzione di favorire l'afflusso delle donazioni verso enti particolarmente meritevoli di beni e risorse finanziarie.

Tecniche di raccolta fondi contemplate dal CTS

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore

Tecniche tipiche di raccolta fondi

Il paragrafo 5 delle “Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, adottate dal Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro, prevede un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di modalità tramite cui un ETS può procedere alla raccolta fondi.

Fanno parte di tale elenco le seguenti tecniche:

- *direct mail*
- *telefono (telemarketing)*
- *face to face*
- *direct response television*
- *eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere, nonché gli eventi di piazza*
- *merchandising*
- *salvadanai*
- *raccolta fondi dalle imprese for profit*
- *raccolta fondi per attività di sostegno a distanza*
- *lasciti testamentari*
- *numerazioni solidali (tramite SMS)*
- *donazioni online*

Resta ferma per l’ETS, la possibilità di procedere alla raccolta fondi tramite altre modalità non previste nell’elenco.

Principi di verità, trasparenza e correttezza applicabili alla raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore

I principi di cui all'Art. 7, co. 2 CTS,

(Così come meglio specificati dalle *Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*)

Verità

I donatori hanno diritto di essere rispettati nella propria libera volontà e di non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti pubblicitari ingannevoli, non veritieri o lesivi della dignità della persona.

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni veritiere. Si applicano le disposizioni in tema di pubblicità ingannevole (art. 2, c. 1, lett. b della Legge 145 del 2007).

Trasparenza

L'ETS deve essere in grado in qualunque momento di rendere conto del proprio operato complessivo, nonché della destinazione e dell'uso dei fondi raccolti.

L'ETS deve esporre ai donatori alcune informazioni tra le quali:

- legale rappresentante dell'ente;
- durata delle raccolte e ambito territoriale;
- categorie di beneficiari o attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi;
- l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire.

Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l'accessibilità, intesa come diritto del donatore di reperire informazioni sulla raccolta fondi e di riceverle a richiesta.

Correttezza

L'ETS deve comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che del beneficiario della donazione.

Dovrà essere garantito il rispetto della privacy e della protezione dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR)).

Non si potranno fornire informazioni suggestive o lesive della dignità delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi e non dovranno essere adottati comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

Obblighi di rendicontazione

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore

Obblighi di Rendicontazione

Gli schemi di bilancio predisposti dal Governo contempono, sia nel rendiconto gestionale, che nel rendiconto per cassa, una macrovoce in cui devono essere riportati i ricavi e i costi relativi alle raccolte fondi effettuate, distinguendo tra attività abituale ed occasionale.

Raccolte di Fondi Abituati

- Gli ETS che redigono il rendiconto per cassa dovranno, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto.
- Gli ETS che adottano il rendiconto gestionale, invece (perché aventi entrate pari o superiori a Euro 220.000 oppure, avendo entrate inferiori a tale limite, per scelta volontaria), devono fornire anche una descrizione dell'attività di raccolta fondi abituale.

Raccolte di Fondi Occasionali

- Gli ETS hanno l'obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa da cui emerga:
 - la descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese
 - il luogo e le modalità di svolgimento dell'evento
 - le finalità perseguite; nonché
 - i costi sostenuti.
- I rendiconti delle singole attività di raccolta occasionale devono essere allegati al bilancio di esercizio previsto dall'Art. 13, co.1 CTS, oppure al rendiconto per cassa ai sensi dell'Art. 13, co. 2, e depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (ex Art. 48, co. 3 CTS).

Donazioni; donazioni in natura

L'attività di raccolta fondi svolta dagli Enti del Terzo Settore

Le donazioni

Principi generali

Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l'ETS può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.



La donazione è definita come l'atto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.



Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: in entrambi i casi sono considerate, a fini fiscali, entrate non commerciali.

Le donazioni

Le donazioni in natura

(Disciplina introdotta dal Decreto 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il valore dei beni in natura che possono essere oggetto di donazione e che dunque danno diritto ad agevolazioni fiscali è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al valore fiscale residuo all'atto di trasferimento. Nel caso di beni o servizi di cui all'art. 85, c.1 lettere a) e b) TUIR, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

La donazione deve essere accompagnata da un documento scritto del donatore contenente la descrizione analitica del bene e l'indicazione del relativo valore.

Se la donazione supera gli Euro 30.000, o nel caso in cui non sia possibile desumere il valore della donazione sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore del bene oggetto di donazione, di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Grazie!